


ALLEGATO
5 PAGINE


REGOLAMENTO PER LA PRONTA DISPONIBILITÀ

Art. 46 - PREMESSA

Al fine di assicurare il Servizio di Pronta Disponibilità presso i servizi sanitari e tecnici interessati, a garanzia delle emergenze/urgenze e **comunque la continuità assistenziale sulle 24 ore laddove prevista**, nel rispetto di quanto **disposto** dalla normativa contrattuale e legislativa vigente in materia, si rende indispensabile attuare il seguente Regolamento.

Il servizio di Pronta Disponibilità, disciplinato dall'art. 7 CCNL integrativo del 20/09/2001 ed integrato con l'art. 28 CCNL del 21/05/2018 è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo e con le modalità previste nel presente Regolamento.

Essa è rivolta alle Unità Operative caratterizzate da una attività continua in tutto l'arco delle ventiquattro ore.

Il servizio di Pronta Disponibilità deve avere la finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di emergenza ed ordinarie in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi, **fermo restante l'obbligo di definire nel breve periodo il fabbisogno d'organico finalizzato a garantire i livelli essenziali di assistenza e pertanto rendere l'istituto in questione residuale, a tutela dei lavoratori e degli utenti, poiché non è possibile la programmazione ordinaria dei servizi attraverso l'utilizzo di tale istituto.**

Art. 47 - Piano di riferimento annuale

Lo schema organizzativo (distribuzione e durata dei turni) e indicato nel Piano di riferimento annuale è considerato uno strumento operativo di carattere programmatico.

Il Direttore Sanitario Aziendale, nel rispetto delle risorse disponibili del fondo costituito in applicazione dei CC.CC.NN.LL., entro il mese di dicembre dell'anno precedente **ovvero non oltre il mese di marzo dell'anno di riferimento**, sentite le OO.SS. e la RSU Aziendale, adotta il Piano di Pronta Disponibilità **sulla scorta delle proposte inoltrate dai Direttori delle macrostrutture che avranno cura di recepire le istanze dei Responsabili delle Unità Operative.**


Fino ad approvazione di tale piano annuale persiste la vigenza del piano relativo all'anno precedente.

Eventuali modifiche allo stesso piano possono essere approvate su proposta motivata dei **Direttori delle macrostrutture** e previo consenso formale del Direttore Sanitario Aziendale, sempre nel rispetto del fondo economico previsto e **previa immediata consultazione con RSU ed OO.SS..**

Art. 48 - Tipologie di PD

La Pronta Disponibilità si distingue in integrativa e sostitutiva a seconda se serve ad integrare il servizio attivo o a sostituirlo.

Il ricorso alla Pronta Disponibilità sostitutiva deve essere limitato all'indispensabile, perciò si può prevedere l'istituzione di tale servizio solo nelle Unità Operative dove sia impossibile organizzare e programmare una guardia divisionale o interdivisionale.



Le relative richieste di istituzione del servizio dovranno riportare l'attestazione della impossibilità di attivazione della guardia divisionale o interdivisionale.

Art. 49 - Modalità

Nell'organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità devono essere utilizzati dipendenti in organico alla medesima Unità Operativa.

In casi di accertata impossibilità ed in via del tutto eccezionale, compatibilmente con le necessità delle Unità Operative interessate **di provenienza degli operatori**, potranno utilizzarsi dipendenti di **altri servizi** in aree omogenee e con stesso profilo professionale.

La partecipazione del dipendente al servizio di pronta disponibilità non può ritenersi di natura esclusivamente volontaria.

Il Servizio, articolato con turni della durata di dodici ore, è **di norma** limitato ai turni notturni e ai giorni festivi e dà diritto ad una indennità nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali.

E' possibile organizzarlo con turni di durata minore e comunque non inferiore alle quattro ore. In tali casi l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata maggiorata del 10%.

Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

I turni di Pronta Disponibilità devono essere predisposti mensilmente dall'incaricato di funzione di organizzazione / **coordinatore di comparto a seconda del modello organizzativo aziendale**.

Il Responsabile deve garantire un'equa distribuzione dei turni di pronta disponibilità a tutto il personale coinvolto, affinché il dipendente del comparto non superi, **di norma** i sei (6) e comunque, per inderogabili esigenze di servizio, **perentoriamente** non oltre i dieci (10) turni di pronta disponibilità mensile.

Il turno di Pronta Disponibilità coincidente con una giornata festiva dà diritto ad usufruire di un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale dovuto.

Il riposo compensativo per l'attività prestata in giorno festivo deve essere fruito in giorno concordato fra il dipendente e l'incaricato della funzione organizzativa/coordinatore **di comparto** della struttura.

La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali civili e religiose.


Art. 50 - Agenda telefonica

I tempi di presentazione del dipendente attivato da chiamata in Pronta Disponibilità devono essere i più brevi possibili e, comunque, di consuetudine **non superiori ai trenta minuti**, pertanto per i dipendenti in servizio di PD su più strutture aziendali e/o con competenze di intervento su territori sovradistrettuali non potranno ricoprire turnazioni di pronta disponibilità su territori che siano distanti più di 20 km.

Il dipendente ha l'obbligo di rendersi immediatamente reperibile alla suddetta chiamata.

A tal fine è istituita, a cura dei Responsabili una "Agenda Telefonica" da custodire presso il centralino, la Direzione Sanitaria di Presidio e tutte le Unità operative di pertinenza.

NV RSM D
7 50 min



Di norma, la chiamata del dipendente va inoltrata ai recapiti telefonici che il dipendente stesso avrà cura, antecedentemente, di comunicare all'uopo e che saranno annotati nell'apposita "Agenda Telefonica".

La suddetta "Agenda Telefonica" deve riportare i recapiti telefonici dei dipendenti pronti disponibili ed è soggetta alle normative sulla riservatezza dei dati; deve essere facilmente accessibile ai Responsabili che intendono attivare la pronta Disponibilità ed i dati in essa contenuti vanno usati, esclusivamente, per motivi di servizio correlati allo specifico istituto.

Il dipendente reperibile deve comunicare tempestivamente eventuali nuovi recapiti telefonici anche temporanei e/o transitori.

In circostanze particolari al di fuori della norma, la modalità di chiamata più tempestiva del dipendente rimane affidata alla responsabilità del medico di Guardia e sarà dallo stesso debitamente documentata.

Art. 51 - Personale incaricato

Per quanto attiene il personale del comparto, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 28, comma 12, 13, 14 CCNL del 21/05/2018, che per ragioni di opportunità viene di seguito riportato: "Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.

Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità:

- a. Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
- b. Il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
- c. Il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativa e i profili della riabilitazione della medesima categoria.


Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.

Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative eccezionali di funzionalità della struttura e per il rispetto delle limitazioni dell'orario di lavoro di cui al decreto legislativo n° 66/2003, nonché per il rispetto del numero pro capite di turni di pronta disponibilità.

Art. 52 - Esclusioni e casi particolari

Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

- a. I lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia ed infortuni, congedo dei genitori art. 45 CCNL, aspettative previste dalle norme contrattuali e di legge, permessi giornalieri retribuiti art. 37 CCNL, permessi previsti da particolari disposizioni di legge art. 38 CCNL, congedi per donne vittime di violenza art. 39 CCNL, assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici art. 40 CCNL, per diritto allo studio per servizi nei quali è prevista in deroga la reperibilità antimeridiana/pomeridiana anche per tutti i giorni feriali settimanali art. 45 CCNL, formazione continua ECM art. 55 CCNL).



Infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione.

Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può, evidentemente, dare la sua disponibilità, nell'ambito del periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.

Non è incompatibile invece con i permessi brevi, con i permessi per aggiornamento professionale e con permessi sindacali, qualora non coincidenti con gli orari della turnazione della pronta disponibilità.

b. I lavoratori in ferie, in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie derivante dalle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003.

In alcuni particolari casi, per l'effettivo inserimento in un turno di reperibilità, può dipendere da una necessaria valutazione preventiva della particolare posizione soggettiva del lavoratore, in presenza di specifiche discipline legislative e contrattuali, in relazione alle caratteristiche organizzative e temporali del servizio di reperibilità di cui si tratta.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001 per quanto attiene la esenzione dai turni notturni e che pertanto, i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 art. 53 non possono essere inseriti in un turno di reperibilità ricadente in periodo notturno, cioè nel periodo temporale di sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs.n.66/2003).

Sulla richiesta di esonero decide il dirigente competente, tendendo conto della particolare situazione organizzativa della struttura, con riferimento particolare al numero dei dipendenti effettivamente disponibili in relazione alle esigenze da soddisfare.

Sono inoltre esentati dai turni di reperibilità i lavoratori con rapporto di tempo parziale orizzontale.

Ai sensi del DLgs 124/2004 il datore di lavoro è altresì obbligato a trovare ogni soluzione utile ad agevolare l'assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilità degli orari per i lavoratori-genitori entrambi turnisti, con figli minori a carico, per la qualcosa è previsto l'obbligo di una turnazione opposta e non coincidente, al fine di poter affrontare in maniera adeguata la crescita e la gestione dei figli, si conviene che in tali casi anche gli eventuali turni di reperibilità siano opposti e non coincidenti, fermo restando la opportunità di uno dei due coniugi di presentare per tale evenienza istanza di esonero.

Art. 53 - Sistema di rilevazione

L'effettivo accesso ed i tempi di permanenza in servizio del dipendente sono dimostrati con i sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze.

In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario fino alla concorrenza delle disponibilità previste nel relativo budget contrattato della struttura di appartenenza, ovvero compensata come recupero orario a richiesta del dipendente.

Art. 54 - Compensi

In riferimento all' art. 28, comma 15 CCNL del 21/05/2018, ai compensi si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).

Secondo il punto l) comma 5 dell'art. 8 CCNL del 21/05/2018, è possibile l'elevazione della misura dell'indennità della pronta disponibilità.

In riferimento all' art. 28, comma 7 e 8 CCNL del 21/05/2018, la pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

Le parti convengono, considerando gli estratti dei commi degli articoli 8 e 28 del CCNL 21/05/2018, che la predetta indennità di € 20.66 viene elevata a € 30.00 per le categorie da A a BS e € 40.00 per le restanti, nei casi in cui le turnazioni di pronta disponibilità vengano garantite in più strutture aziendali ospedaliere / territoriali / distrettuali o UUOO diverse e/o nel caso che la competenza di intervento superi i 20 Km di distanza ovviamente garantendo l'intervento entro e non oltre i 45 minuti dalla chiamata.

N
U
R
S
I
N
D

Fondo - DISPONIBILITÀ

NURSIND

Il fatto deve essere legato alla disponibilità del servizio.

Art. 55 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

NURSIND
fatti questi

